

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DEL GARANTE DEGLI STUDENTI

1. In attuazione dell'art. 39 dello Statuto dell'Ateneo è istituito il Garante degli Studenti.
2. Il Garante è nominato, su proposta del Consiglio Accademico, dal Consiglio di Amministrazione fra i docenti di ruolo o fra i docenti in congedo che hanno fatto parte dell'Università.
3. Il docente nominato rimane in carica per tre anni. Può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
4. Il Garante non percepisce indennità di funzione, ma ha diritto al rimborso delle spese vive sostenute ai fini di assolvere ai suoi compiti e, possibilmente, viene supportato da un servizio di segretariato per quanto necessario alle esigenze operative.
5. Fermo restando il ruolo dei rappresentanti degli studenti nei vari organi dell'Ateneo, al Garante gli studenti possono rivolgere, mediante una casella di posta elettronica dedicata, istanze o doglianze circostanziate relative al miglioramento della didattica, alle procedure per gli esami di profitto o di laurea e a ogni altro servizio erogato dall'Università.
6. Chi svolge la segnalazione deve dichiarare le proprie generalità, nonché circostanziare e, quando possibile, documentare l'istanza o doglianza. Non possono essere prese in considerazione segnalazioni anonime.
7. Il Garante vaglia sommariamente la segnalazione, anche assumendo informazioni d'ufficio. Chi, fra i dipendenti o collaboratori dell'Università, è richiesto di tali informazioni, è tenuto a prestargli tempestiva collaborazione.
8. Se il Garante ritiene la segnalazione fondata e rilevante, riferisce in proposito al Direttore della Scuola competente o al Direttore Generale, nonché, nei casi più gravi, al Rettore; in tal caso, propone anche gli opportuni provvedimenti rimediali.
9. Il Garante fornisce sintetico riscontro allo studente o agli studenti che hanno proposto l'istanza o doglianza entro 7 giorni dalla stessa, specificando se ha operato o intenda operare ai sensi dell'articolo precedente. Il termine può essere differito di ulteriori 7 giorni qualora l'istruttoria risulti complessa, ma dando comunicazione della proroga entro il primo termine.
10. Le modalità con le quali contattare il Garante e gli elementi essenziali della procedura indicati negli artt. 5-9 del presente Regolamento devono essere resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.
11. Il Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto. Nondimeno, sede di prima attuazione, il Garante viene nominato in occasione della nomina del Rettore, affinché tendenzialmente i due mandati siano paralleli.